

Ai sensi dell'articolo 13. e dell'articolo 55. della Legge sulle associazioni ("Gazzetta ufficiale" numero 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), e l'articolo 15. della Legge Costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali ("Gazzetta Ufficiale" numero 155/02, 47/10, la decisione della Corte Costituzionale ("Gazzetta Ufficiale" numero 80/10 e 93/11") e l'Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze ("Gazzetta Ufficiale – accordi internazionali" numero 15/97), l'Assemblea della Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo, in occasione della sessione tenutasi il 27 febbraio 2026, ha approvato lo

STATUTO DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI LUSSINPICCOLO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

La Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo - Zajednica Talijana Malog Lošinja (di seguito Comunità) è un'organizzazione autonoma, apartitica, democratica e rispettosa del pluralismo, avente sede in Lussinpiccolo, che esprime e rappresenta le esigenze comuni, culturali, politiche, economiche e sociali dei suoi membri, per la tutela, il mantenimento, la promozione e lo sviluppo dell'identità nazionale. La Comunità si prende cura, in piena autonomia, in modo completamente indipendente, di tutti gli interessi, individuali e collettivi, dei suoi membri e promuove, con le autorità competenti, l'adozione di misure adeguate, ai fini del controllo, monitoraggio e attuazione delle norme per la tutela della Comunità nazionale italiana, previsti da leggi e regolamenti del governo e dell'amministrazione locale.

Articolo 2.

Il presente Statuto regola le disposizioni riguardanti il nome, la sede, la rappresentanza, gli obiettivi e le attività; la trasparenza della Comunità, i contributi associativi, i diritti e gli obblighi dei soci, l'organizzazione interna, gli organi amministrativi e gestionali della Comunità, la loro composizione, i poteri, il processo decisionale, le condizioni e la modalità di elezione e di richiamo, la durata dei mandati e delle responsabilità dei soci; le attività e la destinazione dei futuri profitti e beni incorporati; il procedimento in caso di cessazione della Comunità.

II. NOME, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE E SIMBOLI

Articolo 3.

Il nome dell'Associazione è: ZAJEDNICA TALIJANA MALOG LOŠINJA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI LUSSINPICCOLO. Il nome abbreviato è: ZTML - CIL. La sede è a Lussinpiccolo, Lošinjskih brodograditelja 17, Villa Perla.

Articolo 4.

La Comunità ha i suoi timbro e logo, con la scritta "Zajednica Talijana Malog Lošinja - Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo" e con il veliero della Città di Lussinpiccolo.

Articolo 5.

La Comunità è una persona giuridica, senza fini di lucro, è iscritta al Registro delle Associazioni della Repubblica di Croazia e aderisce all'Unione Italiana.

Articolo 6.

La Comunità riunisce i propri soci residenti sull'isola di Lussino, nel territorio amministrativo della Città di Lussinpiccolo e altrove, e svolge la propria attività nella Regione litoraneo-montana.

Articolo 7.

La Comunità è rappresentata dal suo Presidente o da persona da lui delegata.

III. FINALITÀ DELLA COMUNITÀ

Articolo 8.

La Comunità opera al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- conseguire i massimi gradi di tutela della minoranza nazionale italiana previsti dagli standard europei e in conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, ai Trattati, sottoscritti e ratificati, tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana;
- affermare il ruolo e garantire una rappresentanza adeguata della Comunità negli organi dell'Unione Italiana;
- affermare il ruolo e garantire una rappresentanza adeguata della Comunità negli organi di gestione e autogestione locale della Città di Lussinpiccolo e della Regione litoraneo-montana;
- incrementare ed affermare la minoranza nazionale italiana nella vita pubblica, culturale, economica e sociale della città, in quanto componente etnica autoctona della stessa;
- salvaguardare e curare le specifiche peculiarità della storia, della lingua, della cultura, del dialetto e dell'arte degli italiani a Lussinpiccolo;
- mantenere un rapporto costante con gli esuli e le loro associazioni;
- mantenere rapporti con associazioni affini sia a livello locale che con i Paesi vicini;
- affermare lo spirito della multiculturalità e del plurilinguismo.

IV. ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ

Articolo 9.

Le aree di attività della Comunità, conformemente ai suoi obiettivi, sono la cultura e l'arte, i diritti umani, la cooperazione internazionale, l'istruzione, la scienza e la ricerca.

Le attività dell'associazione sono:

- organizza incontri, attività culturali, artistiche ed editoriali;
- organizza eventi teatrali, musicali e cinematografici;
- organizza viaggi di istruzione, culturali e ricreativi;
- organizza corsi di lingue per bambini ed adulti;
- produce spettacoli teatrali con la propria filodrammatica;
- produce esibizioni musicali con il proprio coro femminile "Vittorio Craglietto";
- organizza attività sportive;
- organizza attività sociali, umanitarie, di salute e religiose;
- organizza attività per i giovani e per la terza età;
- promuove l'informazione attraverso tutti i mezzi disponibili, come pagina Facebook, sito WEB, Radio, Giornali, eccetera.

V. I SOCI, LE FORME E LE MODALITÀ DI ADESIONE ED ESPULSIONE

Articolo 10.

I soci della Comunità possono essere ordinari, sostenitori e onorari. I soci ordinari sono, allo stesso tempo, soci dell'Unione Italiana.

Nell'ambito della Comunità i soci ordinari realizzano i diritti stabiliti dal presente Statuto, mentre nell'Unione Italiana realizzano i diritti e le funzioni di interesse comune per la Comunità Nazionale Italiana previste dallo Statuto dell'Unione Italiana.

L'adesione alla Comunità per i minori necessita del consenso scritto del rappresentante legale o tutore.

Articolo 11.

I soci ordinari sono tutti i cittadini in possesso di OIB, che inviano digitalmente o in forma cartacea la domanda di adesione e, allo stesso tempo, dichiarano che sono di nazionalità italiana o di lingua e cultura italiana, e che accettano di rispettare questo Statuto. Con l'assegnazione del numero di iscrizione e il pagamento della quota spettante, l'iscrizione diventa effettiva, con diritto di voto attivo e passivo.

I soci sostenitori sono tutti i cittadini e le persone giuridiche che, indipendentemente dall'appartenenza nazionale e linguistica, desiderano contribuire alla realizzazione delle finalità previste dal presente Statuto.

I soci sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, tranne il diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 12.

L'Assemblea della Comunità determina la quota associativa annuale.

Articolo 13.

I soci onorari sono tutte le persone alle quali è riconosciuto il contributo sostanziale all'affermazione, sviluppo e crescita della Comunità nel suo complesso e vengono nominati dall'Assemblea della Comunità, su proposta del Presidente.

Articolo 14.

I membri dell'Assemblea sono eletti dai soci ordinari con scrutinio libero o segreto, secondo le regole di elezione dell'Unione Italiana.

Articolo 15.

L'appartenenza alla Comunità termina in caso di: dimissioni volontarie, con richiesta scritta; espulsione; cancellazione dal registro di persona giuridica; decesso; chiusura della Comunità.

Articolo 16.

L'espulsione dei soci dalla Comunità è ammessa esclusivamente nei casi di gravi violazioni delle disposizioni del presente Statuto, delle delibere dell'Assemblea, nonché in ogni caso in cui un socio, con il proprio comportamento, arrechi pregiudizio all'onore, all'immagine o agli interessi morali e materiali della Comunità o dei suoi soci. La competenza a deliberare l'espulsione spetta al Presidente della Comunità, previa istruttoria volta all'accertamento delle responsabilità. Il socio espulso ha diritto di presentare ricorso alla Commissione di Appello entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione. La Commissione di Appello è tenuta a pronunciarsi entro trenta (30) giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione assunta dalla Commissione di Appello è definitiva e inoppugnabile.

VI. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 17.

I soci ordinari della Comunità hanno i seguenti diritti:

- eleggere ed essere eletti in tutti gli organi della Comunità;
- partecipare alle attività della Comunità;
- essere regolarmente e accuratamente informati in merito alle attività della Comunità e dei suoi organi;
- offrire suggerimenti, opinioni e commenti in merito alle attività della Comunità e dei suoi organi;
- presentare istanze o valutazioni critiche in merito al mancato rispetto delle disposizioni dello Statuto o scorrettezze nell'attuazione delle delibere di singoli soci o di organi della Comunità.

Articolo 18.

I soci ordinari della Comunità hanno i seguenti doveri:

- attenersi alle disposizioni del presente Statuto e rispettare le finalità e i compiti della Comunità;
- partecipare attivamente alle attività della Comunità;
- preservare ed elevare la reputazione della Comunità;
- mantenere i beni materiali in buono stato;
- pagare regolarmente le quote associative.

Articolo 19.

Tutte le delibere previste dal presente Statuto sono notificate ai soci ai quali si riferiscono mediante consegna personale oppure, qualora ciò non sia possibile, mediante lettera raccomandata.

In caso di consegna personale o di invio tramite lettera raccomandata, ogni decisione si considera esecutiva e definitiva trascorsi otto (8) giorni dalla data di consegna.

Qualora non sia possibile procedere alla notifica tramite lettera raccomandata, la decisione viene affissa all'albo della Comunità e si considera esecutiva e definitiva trascorsi otto (8) giorni dalla data di affissione.

VII. GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ

Articolo 20.

Gli organi che compongono la Comunità sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

VIII. L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ

Articolo 21.

L'Assemblea è l'organo supremo della Comunità.

L'Assemblea è composta da undici (11) consiglieri eletti a suffragio diretto e libero, in conformità con le disposizioni del regolamento elettorale dell'Unione Italiana.

Il mandato dell'Assemblea è di 4 anni.

Il Presidente dell'Assemblea indice le elezioni al minimo 60 giorni prima della scadenza del mandato.

La seduta costitutiva della neoeletta Assemblea deve tenersi al più tardi entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati e viene convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente o dal membro neoeletto più anziano.

Articolo 22.

L'Assemblea della Comunità:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente della Comunità; il Presidente della Comunità è anche il Presidente dell'Assemblea
- approva lo Statuto e le sue integrazioni e modifiche, il Regolamento elettorale, la visione, la missione, gli obiettivi e il programma delle attività, il piano finanziario, come pure tutti gli altri atti generali della Comunità. Decide su eventuali variazioni degli obiettivi e delle attività, incluse quelle economiche;
- nomina e revoca il liquidatore;
- fornisce l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, dei regolamenti e delle proprie delibere;
- decide sulle quote associative;
- decide sulla nomina dei soci onorari;
- elegge una Commissione di Appello composta da tre (3) membri di comprovato prestigio all'interno della Comunità, designati su proposta dei membri dell'Assemblea ed eletti dalla stessa a maggioranza semplice. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato dell'Assemblea e decide in seconda istanza nei procedimenti di espulsione dei soci;
- delibera in merito ad altre questioni per le quali lo Statuto non stabilisce la competenza di altri organismi dell'Associazione.

Articolo 23.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie, straordinarie o elettorali e possono svolgersi in presenza, a distanza (on-line) o con modalità miste, nonché con ogni altra forma che la normativa vigente o l'evoluzione tecnologica renderanno possibile.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, mentre l'assemblea elettorale si svolge ogni 4 (quattro) anni.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della Comunità, di propria iniziativa o su proposta argomentata di almeno un terzo dei suoi membri o di almeno 50 soci ordinari. Nel corso dell'Assemblea straordinaria si discute esclusivamente delle questioni per cui è stata indetta.

Nella richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria, i proponenti hanno l'obbligo di proporre l'Ordine del giorno della sessione.

Se il Presidente dell'Assemblea non convoca la riunione dell'Assemblea straordinaria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la stessa può essere convocata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri. La delibera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento della riunione.

Nel caso in cui il mandato degli organi comunitari sia scaduto, l'Assemblea è convocata dalla persona iscritta per ultima nel Registro delle associazioni in qualità di rappresentante legale della Comunità, oppure da almeno dieci soci ordinari iscritti nell'elenco dei soci prima della scadenza del mandato degli organi comunitari.

Di regola le sessioni dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su proposta del Presidente o di un qualsiasi membro dell'Assemblea, l'Assemblea può deliberare, a maggioranza semplice, l'esclusione del pubblico per singole sessioni o per specifici punti all'ordine del giorno.

Articolo 24.

Per ogni sessione dell'Assemblea, l'Assistente all'Ufficio di Presidenza redige un verbale che si custodisce nell'Archivio della Comunità e si presenta all'ufficio competente che gestisce il Registro delle associazioni;

Articolo 25.

L'Assemblea è deliberativa se alla sessione è presente la maggioranza dei suoi membri e precisamente 6 (maggioranza assoluta).

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti (maggioranza relativa).

Lo Statuto, il Piano Finanziario e delle Attività vengono approvati se per essi votano la metà più uno dei membri dell'Assemblea eletti (maggioranza assoluta).

Di regola, il voto è palese.

Su proposta dei membri dell'Assemblea e con l'approvazione della maggioranza relativa, si può procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

Articolo 26

Il membro che non intende più far parte dell'Assemblea deve presentare al Presidente della stessa, per iscritto, le proprie dimissioni debitamente argomentate.

Il seggio dell'Assemblea rimasto vacante viene assegnato al candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.

IX. IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Articolo 27.

Il Presidente della Comunità guida e coordina le attività dell'organo, lo rappresenta e opera in nome e per conto e risponde della legalità dell'operato della Comunità, in conformità con le disposizioni dello Statuto.

La stessa persona è rieleggibile senza limitazioni nel ruolo di Presidente della Comunità.

Il Presidente:

- stabilisce la visione, la missione e gli obiettivi della Comunità;
- è responsabile della predisposizione del piano annuale delle attività, del piano finanziario e del rendiconto annuale, comprensivo del bilancio patrimoniale, del conto economico e della relazione gestionale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e della vigilanza sulla corretta gestione amministrativa e finanziaria della Comunità;

- è responsabile dell'elenco di evidenza dei soci della Comunità e dell'aggiornamento dello stesso;
- crea e sopprime le sezioni che supporteranno lo sviluppo omogeneo delle attività per il raggiungimento degli obiettivi e nomina e revoca i rispettivi responsabili di sezione;
- stabilisce e gestisce l'organizzazione interna per il buon funzionamento della Comunità e incarica, revoca e dirige i collaboratori, inclusi, ma non limitati ai seguenti ruoli: Capo dell'Ufficio di Presidenza & Capo del Personale; Assistente dell'Ufficio di Presidenza;
- è responsabile dell'impiego dei mezzi materiali della Comunità per i fini previsti e della gestione finanziaria e materiale a norma di legge;
- coordina tutte le attività, ne assicura la corretta esecuzione e fornisce una costante e completa informazione ai consiglieri, ai soci e alla comunità tutta;
- stipula tutti i contratti necessari e intraprende azioni legali in nome e per conto della Comunità;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno e coordina i lavori;
- quale organo esecutivo, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea nel rispetto delle decisioni adottate;
- nell'ambito delle proprie funzioni, adotta le delibere e i decreti (compresi, ma non limitati a quelli per la nomina di commissioni e altri organi operativi) e altri atti di rilevanza legale, amministrativa o gestionale, inclusi comunicazioni ufficiali, verbali e ordinativi finanziari, nel pieno rispetto degli scopi statutari e delle delibere dell'Assemblea;
- nomina le commissioni elettorali per le elezioni dell'Assemblea della Comunità e dell'Unione Italiana
- controlla i servizi amministrativi e dirige l'opera degli stessi;
- conferisce onorificenze e altri riconoscimenti ufficiali a soci, collaboratori e ad altre persone per meriti straordinari o per un significativo contributo alla Comunità;
- svolge altri compiti assegnati dallo Statuto.

Se necessario, il Presidente può temporaneamente delegare le proprie funzioni e compiti al Vice-Presidente o ad un altro membro dell'Assemblea o dell'organizzazione interna.

Articolo 28.

I compiti del Presidente e del Vice Presidente sono incompatibili con le funzioni dirigenziali a qualsiasi livello politico, salvo che l'Assemblea, su richiesta dei medesimi, ne autorizzi l'esercizio a maggioranza assoluta.

X. IL VICE PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Articolo 29.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri membri, su proposta del Presidente della Comunità, per un periodo di quattro (4) anni e la stessa persona può essere rieletta più volte. Il Vice Presidente della Comunità aiuta il Presidente nel suo lavoro e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; collabora con il Presidente nella preparazione delle sessioni dell'Assemblea; svolge altre funzioni assegnate dal Presidente o la cui esecuzione è autorizzata dal presente Statuto, o compiti affidati dall'Assemblea.

XI. REVOCA E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Articolo 30.

Il Presidente e/o il Vicepresidente della Comunità possono essere revocati dall'incarico prima dello scadere del mandato con delibera dell'Assemblea su proposta motivata di almeno sette (7) membri.

La delibera di revoca del mandato è approvata con voto segreto e a maggioranza assoluta.

Il Presidente ha il diritto di presentare le proprie dimissioni all'Assemblea, con argomentazione scritta, ed ha il dovere di convocare l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni per la nomina del nuovo Presidente della Comunità.

Il Presidente e/o il Vice Presidente dimissionari o revocati dall'incarico, restano in carica per lo svolgimento delle attività correnti e improrogabili, fino all'elezione del loro successore.

XII. NOMINA DEL PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 31.

L'Assemblea, su proposta del Presidente o di 6 (sei) membri, può nominare un Presidente Onorario della Comunità, tra i membri dell'Assemblea, o tra coloro che sono iscritti alla Comunità, che con la sua attività, contributo e condotta, merita il riconoscimento della Comunità nazionale Italiana. La nomina del Presidente Onorario deve essere compiuta secondo le stesse disposizioni previste per l'elezione del Presidente.

XIII. L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 32.

La Comunità può dotarsi di un Ufficio di Presidenza che adempia ai compiti necessari per facilitare la gestione e il raggiungimento degli obiettivi, avvalendosi di:

- Capo Ufficio di Presidenza & Capo del Personale

È responsabile di tutte le attività operative che garantiscono il buon funzionamento della Comunità e lo sviluppo delle attività che valorizzano la missione della Comunità.

Gestisce i collaboratori e i volontari impegnati nelle attività della Comunità.

Pianifica le attività, in accordo con il Presidente, in base al bilancio e si assicura tutti i finanziamenti disponibili.

Supporta il Presidente, quando richiesto, nella definizione/esecuzione della strategia a medio/lungo termine.

- Assistente Ufficio di Presidenza

È la persona che esegue tutte le attività necessarie per il buon funzionamento della Comunità, seguendo le istruzioni ricevute dal Capo dell'Ufficio di Presidenza, come l'apertura della segreteria ai Soci secondo gli orari stabiliti, la gestione amministrativa del registro dei Soci e dei pagamenti delle quote, la rendicontazione degli incassi/donazioni ricevute, la gestione della posta e quant'altro richiesto.

XIV. IL PATRIMONIO E LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 33.

Sono introiti della Comunità:

- le donazioni e le sovvenzioni dai bilanci della Città di Lussinpiccolo, della Regione litoraneo-montana e della Repubblica di Croazia, come pure dal bilancio della Repubblica Italiana per il tramite dell'Unione Italiana;
- i contributi e le donazioni di società commerciali, istituzioni, associazioni e singoli cittadini;
- gli introiti derivanti da attività proprie;
- gli utili delle società commerciali e di altre istituzioni, di cui la Comunità è fondatore;
- le quote d'iscrizione dei soci;
- gli introiti derivanti dalle proprietà;
- le entrate derivanti da progetti e programmi finanziati da fonti pubbliche e indirizzate al conseguimento del bene comune;
- i beni mobili e immobili di proprietà della Comunità;
- altri diritti patrimoniali e crediti;
- gli introiti da altre fonti.

Tutte le entrate della Comunità devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto e in conformità alle leggi vigenti.

Articolo 34.

La Comunità tiene i libri contabili e redige le relazioni finanziarie tenendo conto della normativa vigente sulla contabilità delle associazioni senza scopo di lucro della Repubblica di Croazia. La contabilità può venir affidata a persone autorizzate esterne. La Comunità redige il Piano finanziario annuale che comprende tutte le entrate e le uscite relative alle attività programmate.

XV. FORME SPECIALI DI ADESIONE, RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI, CREAZIONE DI SOCIETÀ

Articolo 35.

La Comunità stabilisce relazioni di cooperazione e coordinamento con altre associazioni di Italiani e con istituzioni rilevanti, mediante accordi, trattati o contratti, anche con partecipazione al patrimonio o alla gestione economica, nel rispetto delle finalità statutarie.

La Comunità può essere fondatore o cofondatore di istituzioni che operano nell'interesse della Comunità Nazionale Italiana in Croazia, nonché istituire o partecipare alla costituzione di società di commercio e svolgere attività economiche, da sola o in collaborazione con altre persone fisiche o giuridiche.

La Comunità può aderire a consorzi di associazioni, convenzioni e organizzazioni internazionali, purché tali adesioni non siano in contrasto con le finalità e le attività dell'Unione Italiana.

Il Presidente rappresenta legalmente la Comunità in tutti gli atti relativi alle adesioni, convenzioni, fondazioni, società o altri accordi, e ne sottoscrive i relativi atti e contratti. Tali atti devono essere successivamente ratificati dall'Assemblea con delibera adottata a maggioranza assoluta.

Articolo 36.

La Comunità collabora con altre associazioni d'Italiani, con l'Unione Italiana, con i governi locali e con le strutture regionali e statali, coordinando ed armonizzando le attività con lo scopo di soddisfare gli interessi individuali e collettivi dei suoi membri.

XVI. RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE E CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 37.

In caso di controversie tra i soci della Comunità che rendano difficile o impossibile l'attività comunitaria e che non si possano risolvere in armonia alle disposizioni previste dal presente Statuto, i soci della Comunità hanno l'obbligo di risolvere tali controversie in modo pacifico.

Nel caso in cui le controversie non si risolvano in modo pacifico, i soci della Comunità le risolvono presso il tribunale competente.

Articolo 38.

I soci della Comunità devono essere dignitosi, onesti, coscienti, responsabili e imparziali in tutte le attività che riguardano la Comunità, mantenendo alta la propria credibilità e quella della Comunità. Nell'espletare le attività comunitarie, i soci non devono mai porre il proprio interesse al di sopra dell'interesse della Comunità.

Articolo 39.

Nel caso in cui gli interessi privati di un socio siano contrari a quelli della Comunità o nel caso in cui l'interesse privato influisca o possa influire sull'imparzialità nell'espletare le attività comunitarie, il socio della Comunità che si trovi in una situazione di conflitto d'interessi, ha l'obbligo di informare immediatamente l'Assemblea e, se possibile, esimersi da ulteriore partecipazione a detta attività.

XVII. CESSAZIONE DELLA CIL - ZTML

Articolo 40.

La Comunità cessa l'attività:

- con delibera dell'Assemblea sulla cessazione. L'Assemblea delibera in questo senso solo se tale decisione viene approvata da almeno due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto;
- nel caso in cui si fondi o si unisca ad un'altra Comunità;
- se è trascorso più del doppio del tempo previsto per la convocazione della sessione ordinaria dell'Assemblea ed essa non si è tenuta;
- con delibera passata in giudicato del tribunale competente relativa alla cessazione;

- iniziando la procedura fallimentare;
- su richiesta di un socio, nel caso in cui il numero dei soci sia sceso sotto il numero di soci necessario alla fondazione di un'associazione, e l'organo competente della Comunità non abbia deliberato sull'iscrizione di nuovi soci, nell'arco di un anno a partire dal verificarsi della condizione;
- negli altri casi previsti dalla Legge.

Articolo 41 .

Il Liquidatore rappresenta la Comunità nel procedimento di liquidazione.

Il Liquidatore diventa l'unico rappresentante legale della Comunità e svolge le sue funzioni, in conformità alla legge, fino alla conclusione della procedura fallimentare e alla cancellazione della Comunità dal relativo registro.

Il Liquidatore viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica fino alla revoca della sua nomina.

Il Liquidatore è una persona fisica o giuridica, non deve necessariamente essere socio della Comunità, ma deve possedere le competenze necessarie a portare a termine il procedimento di liquidazione.

Il patrimonio residuo diventa proprietà dell'Unione Italiana.

XVIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42.

Questo Statuto viene approvato dall'Assemblea, a maggioranza assoluta.

Lo Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Su iniziativa scritta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea o di almeno 50 soci ordinari della Comunità (mediante sottoscrizione), si possono apportare successive aggiunte e modifiche al presente Statuto, con la stessa procedura e maggioranza previste per la sua approvazione.

Articolo 43.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa la validità del precedente Statuto del 6 luglio 2015.

L'Assemblea della Comunità emanerà al più presto possibile tutti gli altri atti necessari e adeguerà la sua attività in conformità alle disposizioni statutarie.

Articolo 44.

Le disposizioni del presente Statuto si applicano a decorrere dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle associazioni.

Lussinpiccolo, 27 febbraio 2026

Il Presidente
Sanjin Zoretić

